

- ulteriori agevolazioni adottate, indicando per quelle site in Comuni diversi da quelli elencati il provvedimento di inagibilità;
- rimandare a successivo provvedimento:
    - l'introduzione di agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nonché l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
    - l'introduzione di misure perequative a favore dei gestori del SII finalizzate a garantirne l'equilibrio economico finanziario, qualora la sospensione dei termini di pagamento e gli ingenti investimenti che questi dovranno sostenere per ripristinare l'erogazione del servizio ne possano compromettere l'equilibrio economico finanziario;
    - le modalità e i termini di restituzione alla Cassa degli importi per i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate;
    - l'aggiornamento delle componenti UC3, UG1, ed UI1;
    - la definizione delle modalità di gestione di eventuali incrementi di capacità di trasporto conseguenti alla riattivazioni di punti di riconsegna a clienti finali chiusi a seguito dell'evento sismico;

## **DELIBERA**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### *Ambito di applicazione*

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei confronti dei gestori del SII e degli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere f), g), h), i) r), s), t) e u) (di seguito: esercenti l'attività di vendita) e alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale.

#### **Articolo 2**

##### *Soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento*

- 2.1 La sospensione dei termini di pagamento di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com si applica alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:
- a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;

- b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera e);
- c) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;
- d) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e alla successiva lettera g), site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;
- e) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e alla successiva lettera g) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
- f) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e alla successiva lettera g), su richiesta dell'utente che pur avendo la residenza o il domicilio in Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16, abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- g) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
- h) localizzate in una zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.

2.2 La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica:

- per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b) e g):
  - i. automaticamente per i primi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento;
  - ii. su richiesta del soggetto interessato che dichiari mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda per i successivi mesi di sospensione dei termini di pagamento;
- automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettera c) e h).

- 2.3 La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica su richiesta del soggetto interessato per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e) ed f) secondo quanto previsto dalla normativa primaria. A tal fine, i soggetti richiedenti provvedono alla presentazione dell'istanza prevista dall'Articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione 252/2017/R/com. Il periodo di sospensione dei termini di pagamento per le utenze di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e), ed f) è prorogato previa presentazione della dichiarazione di inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti.
- 2.4 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano:
- i. quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
  - ii. quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
  - iii. quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici.
- 2.5 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.4, nel caso in cui le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere a), b), d), e) e g), siano allocati in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare può godere della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze e alle forniture site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 2.1, lettere c) ed f).

### **Articolo 3**

#### *Definizione del periodo di sospensione dei termini di pagamento*

- 3.1 Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 474/2016/R/com e della deliberazione 618/2016/R/com è pari a 6 mesi a decorrere da:
- a) la data del 24 agosto 2016, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere a) e d) e per quelle utenze e quei clienti finali di cui alla lettera c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti;
  - b) la data del del 26 ottobre 2016, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere b) ed e) e per quelle utenze e i clienti finali di cui alla lettera c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti;
  - c) la data del 18 gennaio 2017, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere d) e g), e per le utenze e i clienti finali di cui alle lettere c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti.

- 3.1**bis** Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è prorogato fino al 31 dicembre 2020 per le utenze di cui all'articolo 2, comma 2.1, secondo le modalità previste dai commi 2.2 e 2.3.
- 3.2 La sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1 trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data di decorrenza dei termini di sospensione di cui al medesimo comma, con riferimento agli utenti o ai clienti finali di cui al comma 2.1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alle medesime date.
- 3.3 Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del SII, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento.
- 3.4 Nel caso in cui siano già stati addebitati al cliente i corrispettivi di cui ai commi 3.2 e 3.3, il gestore del SII, ovvero l'esercente la vendita, informa il cliente finale, ovvero l'utente del SII, della facoltà di richiedere l'accredito dell'importo fatturato e corrisposto.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni in materia di morosità*

- 4.1 Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16, e per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1 non si applica, nel periodo di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.1 *bis*, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alle date di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3.1. A tal fine:
- a) il gestore del SII non procede alla sospensione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa;
  - b) l'esercente l'attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
  - c) l'impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall'esercente l'attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
- 4.2 Le previsioni di cui al comma 4.1 valgono, in quanto compatibili, anche per il caso di diminuzione di potenza ai sensi del TIMOE.

## **TITOLO II: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE IDRICO**

#### **Articolo 5**

##### *Misure finanziarie a sostegno dei gestori del SII*

- 5.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria i gestori del SII, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, possono richiedere alla Cassa, nei limiti di cui ai successivi commi 5.2 e 5.3, l'anticipazione degli importi